

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Area Territorio

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DELLA BASSA
ROMAGNA**

**(approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 26 del
21/4/2011 e modificato con delibera di Consiglio Unione
n. 17 del 07/04/2014)**

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

**(Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 così come modificata
dalla Legge Regionale 24 maggio 2013, n. 4)**

**(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999
così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 485 del 22/04/2013)**

INDICE

TITOLO I –LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - COMPETENZA

Art. 1 Ambito di applicazione e ufficio competente

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

- Art. 2 Classificazione dei mercati
- Art. 3 Assegnazione posteggi nei mercati
- Art. 4 Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 5 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato
- Art. 6 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e graduatorie degli spuntisti
- Art. 7 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 8 Ampliamento del posteggio
- Art. 9 Graduatoria di mercato dei concessionari
- Art. 10 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art. 11 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione o per assenza triennale
- Art. 12 Assegnazione posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 14 Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 15 Durata delle concessioni, primo bando di assegnazione, criteri
- Art. 16 Determinazione degli orari
- Art. 17 Disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza
- Art. 18 Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo
- Art. 19 Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 20 Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 21 Disposizioni di carattere programmatico
- Art. 22 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni ai mercati
- Art. 23 Revoca
- Art. 24 Mercati straordinari di recupero
- Art. 25 Aggiornamento delle graduatorie

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE FIERE

- Art. 26 Classificazione delle fiere
- Art. 27 Assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 28 Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 29 Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 30 Gestione registro delle presenze maturate
- Art. 31 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art. 32 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 33 Applicabilità altre disposizioni
- Art. 34 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni alle fiere

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 35 Zone vietate al commercio itinerante
- Art. 36 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 37 Vendite a domicilio
- Art. 38 Esercizio del commercio con mezzi mobili
- Art. 39 Applicabilità altre disposizioni

TITOLO V – DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

- Art. 40 Definizione e disposizioni comuni
- Art. 41 Caratteristiche dei posteggi

TITOLO VI – DISCIPLINA DEI POSTEGGI CON CHIOSCO PER LA VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA

- Art. 42 Disposizioni comuni
- Art. 43 Caratteristiche dei posteggi con chiosco

TITOLO VII – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- Art. 44 Ambito di applicazione indirizzi e modalità
- Art. 45 Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

TITOLO VIII – SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 46 Sanzioni
- Art. 47 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
- Art. 48 Prodotti agricoli
- Art. 49 Commercio di cose antiche ed usate
- Art. 50 Attività stagionali
- Art. 51 Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti
- Art. 52 Disposizioni per la sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche
- Art. 53 Disposizioni per il rispetto delle norme in materia di imposta di bollo
- Art. 54 Disposizioni connesse agli adempimenti in materia di DURC

TITOLO IX – MERCATINI DEGLI HOBBISTI

- Art. 55 Definizione e campo di esclusione
- Art. 56 Individuazione dei mercatini degli hobbisti e disposizioni per il riuso
- Art. 57 Tesserino e procedimento di rilascio
- Art. 58 Attività di controllo e di verifica
- Art. 59 Sanzioni

TITOLO I
LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - COMPETENZA

Art. 1

Ambito di applicazione e ufficio competente

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e dei mercatini degli hobbisti nel territorio della Bassa Romagna e abroga tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia, nei singoli comuni, che non siano espressamente richiamate.
2. L'esercizio delle citate attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i., dalla Legge Regionale 12/99 così come modificata dalla Legge Regionale 4/2013, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999 così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22.04.2013, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
 - a) in mercati come specificati nel successivo TITOLO II;
 - b) in fiere come specificate nel successivo TITOLO III;
 - c) in forma itinerante come disciplinata al successivo TITOLO IV;
 - d) in posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana come previsto al successivo TITOLO V;
 - e) in posteggi con chioschi di cui al successivo TITOLO VI;
 - f) con autorizzazioni temporanee ai sensi di quanto previsto al TITOLO VII;
4. L'esercizio dell'attività di hobbistica, su aree pubbliche o private aperte al pubblico indifferenziato, può effettuarsi:
 - a) in mercatini degli hobbisti ai sensi di quanto previsto dal TITOLO IX del presente Regolamento.
5. L'ufficio competente per i procedimenti in questione è il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2

Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 e smi, così come ulteriormente specificate al comma seguente.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.
3. Agli effetti del comma 2, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 3

Assegnazione posteggi nei mercati

1. L'assegnazione dei posteggi liberi o di nuova istituzione nei mercati già esistenti è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, lett. c) punto 1) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, così come modificata dalla deliberazione G.R. 485/2013.
2. In tal caso i criteri di selezione applicabili sono quelli previsti dal Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013, al paragrafo 2) lett. a1) e lett. b).
3. In caso di parità, saranno privilegiati gli operatori secondo il seguente ordine:
 - a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;

- b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune di riferimento;
- c) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile dell'ufficio competente.
4. La disponibilità di posteggi liberi o disponibili per nuova istituzione, per ambito comunale, è resa nota a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione senza ulteriori bandi dell'Unione o comunali.
5. Le domande devono essere presentate, con modalità telematica e utilizzando il portale provinciale dei SUAP, all'Unione della Bassa Romagna entro gg. 30 dalla data del B.U.R. in cui sono pubblicati i posteggi liberi. In caso di malfunzionamento del portale che impedisca il rispetto della scadenza, è ammessa la presentazione della domanda in formato pdf e firmata digitalmente, inviata con posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Unione della Bassa Romagna. Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invii a indirizzi pec diversi, anche se istituzionali.
6. Le domande inviate fuori termine vengono archiviate e di tale esito vengono informati i richiedenti con semplice comunicazione via pec.
7. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi di un mercato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti e:
- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati;
- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui al successivo articolo.
9. La graduatoria delle domande inviate nei termini e in regola coi requisiti, è approvata con atto dirigenziale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 5 e pubblicata All'albo pretorio dell'Unione della Bassa Romagna e del comune di riferimento per almeno 15 giorni.
10. Successivamente, se non vi sono state osservazioni da parte degli interessati, gli operatori collocati utilmente in graduatoria vengono invitati per la scelta del posteggio ad apposita riunione da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza della data di pubblicazione della graduatoria.
11. Della riunione è stilato sommario verbale attestante le scelte degli operatori che sottoscrivono il posteggio prescelto. Copia di tale verbale viene rilasciata a ciascun commerciante che, con tale documento, può iniziare ad operare nel posteggio prescelto. Di tale verbale viene inviata copia anche al Presidio di riferimento e all'Ufficio Commercio della Polizia Municipale.

12. Autorizzazione all'esercizio e concessione di suolo vengono formalizzate in un medesimo atto entro 60 giorni dalla data della riunione e con decorrenza dalla medesima data.

13. Qualora entro il termine di pubblicazione siano state presentate osservazioni alla graduatoria, le valutazioni istruttorie dell'ufficio competente si esauriscono in 30 giorni e culminano nel rigetto o nell'accoglimento delle stesse. Nel secondo caso viene riapprovata la graduatoria con atto dirigenziale pubblicato nuovamente sugli albi pretori di Unione e comune di riferimento. La procedura a questo punto è la medesima prevista dai commi 10, 11 e 12.

14. Nel caso di posteggi in mercati di nuova istituzione, l'assegnazione avviene secondo una graduatoria stilata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, lett. c) punto 2) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368, così come modificata dalla deliberazione G.R. 485/2013.

15. In tal caso i criteri di selezione applicabili sono quelli previsti dal Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013, al paragrafo 4) lett. A) stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune di riferimento.

16. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile dell'ufficio competente.

17. Anche per i mercati di nuova istituzione, si applicano le procedure disciplinate dai commi 4-13 del presente articolo.

18. La durata delle concessioni dei posteggi assegnati ai sensi del presente articolo è di 12 anni.

19. Il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale.

Art. 4

Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e smi.

2. L'eventuale disponibilità di posteggi è resa nota con avviso pubblico, approvato con determina dirigenziale, da esporsi agli Albi Pretori online dell'Unione e del

Comune di riferimento entro il 30 Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno. In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande nonché la data di svolgimento della procedura di assegnazione. Dell'affissione di tale avviso sarà data comunicazione agli operatori dei mercati attraverso informativa a cura di addetti della Polizia Municipale e alle associazioni di categoria.

3. Sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del punto 7 lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99 e smi.

4. Nel corso della riunione di assegnazione i posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo l'ordine in graduatoria.

5. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

a) al divieto di detenere in concessione più di due o tre posteggi per settore merceologico nell'ambito dello stesso mercato rispettivamente con meno o più di cento posteggi;

b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7. Gli spostamenti per migloria non si applicano ai posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

Art. 5

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari sia in caso di ristrutturazione e/o spostamento totale e definitivo del mercato sia in caso di trasferimento parziale del mercato o di spostamento o ridimensionamento definitivo di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30% dei posteggi complessivi del mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato stilata con i criteri di cui al punto 7 lett. a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale 1368 del 1999 e smi.

3. In caso di ristrutturazione e/o spostamenti temporanei oppure parziali, ma definitivi, qualora il numero dei posteggi interessati sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto dal comma 1, l'Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, limitatamente agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati, la cui superficie non potrà, tendenzialmente, essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo necessità dettate da esigenze di natura tecnico-logistica o accordo con l'operatore. I commercianti saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

4. Nei casi ipotizzati ai commi precedenti, il titolare di due o tre concessioni nell'ambito del settore merceologico dello stesso mercato ha facoltà di scegliere tutti i posteggi, rinunciando all'opzione già effettuata in relazione ai posteggi con migliore graduatoria, al momento della scelta del secondo/terzo posteggio. In caso che questa facoltà non sia di fatto esercitabile per carenza di opportunità, eventuali soluzioni alternative potranno essere previste dall'Amministrazione sentito il parere delle locali associazioni di categoria.

5. Gli operatori del mercato sono ordinati:

a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;

b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

6. I provvedimenti gestionali che dispongono materialmente il trasferimento degli operatori nei casi di cui ai commi precedenti sono a cura del Responsabile del servizio competente indicato all'art. 1.

Art. 6

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e graduatorie degli spuntisti

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base della graduatoria di cui ai commi successivi e redatta secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 così come modificata dalla deliberazione di G.R 485/2013.

2. La graduatoria degli "spuntisti", per ogni mercato, è stilata dal servizio SUAP entro il 31 marzo, sulla base delle comunicazioni di partecipazione che l'operatore non concessionario di posteggio deve effettuare, con modalità telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando i

mercati che intende frequentare alla spunta in ciascun comune e autocertificando la regolarità della propria posizione contributiva INPS e INAIL.

3. La comunicazione è unica per tutti i mercati e le fiere di ogni singolo comune dell'Unione. Non sono ammesse comunicazioni inerenti mercati e fiere di comuni diversi. Vanno esplicitati con chiarezza i mercati e le fiere ai quali si intende partecipare. Non sono ammesse diciture tipo “tutti i mercati e le fiere del comune”. La comunicazione deve essere completa e sottoscritta digitalmente. E' ammessa, in via alternativa e subordinata, la firma autografa sul modulo di comunicazione cui va allegata copia del documento di identità valido. La comunicazione quindi va scansionata e allegata alla pec. L'assenza di sottoscrizione invalida la comunicazione che quindi non potrà produrre effetti. L'unico indirizzo di posta elettronica certificata abilitato a ricevere le comunicazioni è quello dell'Unione della Bassa Romagna. Comunicazioni inviate alle pec istituzionali dei Comuni non saranno considerate come anche le comunicazioni fatte pervenire a indirizzi di normale posta elettronica, anche se di uffici amministrativi. Non sono infine ammesse comunicazioni trasmesse a mezzo fax.

4. Per la redazione della graduatoria di cui al comma precedente, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio e sulla base della documentazione acquisita.

5. Ai fini del calcolo delle presenze degli “spuntisti” in ogni mercato, la rilevazione delle presenze non effettive, a cura della Polizia Municipale, deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

6. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, quale impresa attiva e riferita al commercio su aree pubbliche, rilevabile da visura camerale ed eventualmente documentata dall'operatore anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. A tal fine si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese come impresa attiva per il commercio su aree pubbliche del dante causa con maggiore anzianità d'iscrizione, da verificare tra tutti i dante causa che si sono succeduti nel ramo d'azienda che fa riferimento all'autorizzazione con cui si partecipa alla spunta. Non si tiene conto degli eventuali periodi di cancellazione dal Registro Imprese dell'attività di commercio su aree pubbliche. A tale anzianità d'esercizio, nelle graduatorie di spunta, si attribuisce il punteggio previsto al punto 2, lett. a1) del Documento unitario delle regioni e delle province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata 5/7/2012.

7. In caso di ulteriore parità, si fa esclusivo riferimento alla data di effettiva iscrizione, come impresa attiva, al registro Imprese, della ditta che ha effettuato la comunicazione. Prevale in tal caso l'iscrizione più remota.
8. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione d'azienda.
9. Ogni anno le imprese autorizzate all'attività commerciale dopo il 31 gennaio o subentrate ad imprese che non avevano fatto la comunicazione entro tale termine, possono presentare la comunicazione di cui al precedente comma 2, entro il 31 luglio; in questo caso le graduatorie sono aggiornate dal SUAP entro il 30 settembre.
10. La mancata presentazione della comunicazione di partecipazione alla spunta entro i predetti termini, comporta l'automatica impossibilità, per il commerciante, di partecipare, come occasionale, ai mercati successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente comma 2, sul sito internet dell'Unione della Bassa Romagna e del Comune di riferimento e comunque con decorrenza 1 aprile e/o 1 ottobre.
11. Modifiche alla graduatoria potranno essere apportate, esclusivamente dal SUAP, per rettificare errori materiali, per depennare commercianti risultati, successivamente all'approvazione, privi dei requisiti o non in regola con le norme contributive oppure per riammettere commercianti che, viceversa, si sono regolarizzati producendo idonea documentazione. In tale ultima ipotesi l'aggiornamento della graduatoria avviene una sola volta all'anno nel mese di giugno, con decorrenza 1° luglio.
12. A cura della Polizia Municipale, la procedura di assegnazione, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 2, ha inizio, di norma, alle ore 8.00 nel periodo primavera - estate e alle ore 8.30 nel periodo autunno – inverno. Tale orario viene espressamente indicato nelle schede riassuntive dei singoli mercati allegati alla deliberazione della Giunta dell'Unione che effettua la ricognizione delle attività di commercio su aree pubbliche nel territorio dell'Unione.
13. Ai fini del riconoscimento della presenza, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale da esibire al momento della "spunta" e su cui imputare la presenza.
14. La presenza non è riconosciuta se l'operatore ha rifiutato il posteggio disponibile.

15. La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze degli operatori occasionali o spuntisti è settimanalmente di competenza della Polizia Municipale che provvede a trasmettere idonee risultanze all'ufficio competente in caso di assegnazione dei posteggi liberi ai sensi del precedente art. 3 e ai fini di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

16. Anche la graduatoria di cui al precedente punto 2 è settimanalmente aggiornata dalla Polizia Municipale sulla base del registro presenze.

Art. 7

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e smi.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

3. L'accoglimento dell'istanza comporta il ritiro delle autorizzazioni e delle concessioni già in possesso con conseguente rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.

4. E' discrezione del responsabile del procedimento, procedere con l'annotazione dello scambio di posteggio sul titolo originario, qualora risultasse più economico e semplice per l'operatore interessato.

Art. 8

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) qualora il Comune/Unione della Bassa Romagna, su richiesta congiunta degli operatori interessati, ammetta l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune/Unione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. In tal caso ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 mq. e sempre che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'Amministrazione, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella

fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a).

2. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a mq. 80 su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di allineamento delle corsie, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. In tal caso, l'ufficio competente richiede un parere vincolante alla Polizia Municipale che, se favorevole, procede all'aggiornamento dei segni distintivi del posteggio sull'area pubblica di sedime.

3. In ogni caso, un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a mq. 120.

Art. 9

Graduatoria di mercato dei concessionari

1. Per i mercati istituiti e oggetto della ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 167 del 29/11/2012 è, di norma, redatta la graduatoria dei titolari concessionari di posteggio secondo i criteri attualmente vigenti e ribaditi al punto 7 della deliberazione di G.R. 1368/1999 così come modificata dalla deliberazione di G.R. 485/2013.

2. Per i mercati per i quali non è ancora stilata la graduatoria, si fissa un termine per la loro compilazione, a cura del servizio responsabile per competenza, di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per le graduatorie di cui al comma precedente, si applicheranno i criteri richiamati al comma 1, con la precisazione che per quanto riguarda il criterio subordinato della maggior anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa o tramite autocertificazione dell'interessato, il riferimento è all'anzianità dell'azienda stessa e/o dei precedenti danti causa.

Art. 10

Presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Nei mercati annuali a cadenza settimanale il numero massimo di assenze ingiustificate consentite è stabilito in n. 17. Nei mercati annuali a più breve durata, il numero massimo delle assenze consentite è pari ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato. Per la quantificazione specifica si rimanda agli allegati relativi ai singoli mercati così come da ricognizione effettuata con delibera di Giunta dell'Unione n. 167 del 29/11/2012.

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. Analogamente non sono considerate assenze quelle effettuate in caso di mercati ordinari anticipati o posticipati rispetto alla consueta giornata di svolgimento.
3. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, previsto, di norma, per le ore 12.00.
4. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data di produzione della documentazione inerente.
5. E' facoltà del responsabile del servizio competente, sentite le Associazioni di categoria, non considerare le assenze in altri casi nei quali, a seguito di trasferimenti temporanei, ne potrebbe derivare grave pregiudizio all'attività economica degli operatori interessati.
6. Al fine di riconoscerne la presenza al mercato, è necessaria la presenza dell'operatore concessionario di posteggio oppure, di suo dipendente, di collaboratore familiare, di associato d'opera o di socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale da esibire ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Municipale.
7. Qualora l'operatore assegnatario di posteggio non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci, iniziando la vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite e di cui al precedente comma 3, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti e verrà conteggiata come assenza ingiustificata.
8. La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze e delle assenze degli operatori concessionari di posteggio è di competenza della Polizia Municipale che provvede a trasmettere idonei report semestrali all'ufficio competente di cui al precedente art. 1 per l'attivazione del procedimento di revoca nei casi previsti al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione o per assenza triennale

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, l'Ufficio competente comunica agli interessati l'avvenuto rilascio dei titoli ed assegna loro un termine non superiore a 60 giorni per procedere al ritiro. Il ritiro dei titoli determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione.
2. Dell'avvenuto rilascio viene informata la Polizia Municipale per l'aggiornamento del registro delle presenze di cui al precedente art. 6 comma 15.
3. L'azzeramento delle presenze maturate in qualità di spuntista avviene inoltre nel caso di mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 12

Assegnazione posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempre che rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di azienda di cui alla Legge 59/63 e al D. Lgs. 228/2001, anche comprovata con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio online dell'Unione e del Comune di riferimento, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande da effettuare con modalità telematica secondo quanto previsto al precedente art. 3 comma 3.
3. Non è ammessa la possibilità, da parte dell'imprenditore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

4. Le domande presentate da imprenditori agricoli già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

c) a seguito di istituzione di posteggi isolati riservati;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3 e/o di eventuali disposizioni speciali.

6. I posteggi liberi temporaneamente non occupati sono assegnati giornalmente dalla Polizia Municipale sulla base dei criteri previsti al primo comma.

7. Le concessioni di posteggio hanno durata decennale e possono essere prorogate o rinnovate in modo automatico con previsione regolamentare o atto dirigenziale, anche cumulativo.

Art. 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. La gestione e il controllo dei mercati sui luoghi di svolgimento è di competenza della Polizia Municipale che sovrintende alle operazioni di posizionamento e segnalazione dei singoli posteggi secondo la dislocazione prevista dalla pianta di mercato approvata dall'Amministrazione.

2. Gli orari di vendita e di carico e scarico delle merci nei singoli mercati sono stabiliti dall'Ordinanza sindacale in materia di orari delle attività commerciali.

3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili. Per l'allaccio alle fonti di energia è ammesso che cavi elettrici attraversino le corsie di transito, ma in tal caso essi devono a) possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e b) essere adeguatamente protetti al fine di tutelare la pubblica incolumità.

4. Le tende di protezione al banco di vendita e quanto altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno né agli operatori confinanti né ai visitatori e che siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Alla sporgenza della tenda non possono essere appesi i prodotti in vendita.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio e che siano collocati parallelamente alla corsia principale di vendita. Per gli spuntisti, cui è stato assegnato temporaneamente un posteggio, il mantenimento del mezzo all'interno del posteggio è obbligatorio per limitare al massimo il disturbo agli operatori e ai clienti del mercato.
7. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
8. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.
9. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore (es. condizioni di forte maltempo in prossimità dell'orario di inizio del mercato) e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci. Nel caso insistano nel posteggio in concessione ingombri connessi alla viabilità (cordoli, pali di segnaletica ecc.), il titolare e/o lo spuntista devono allestire il banco di vendita in modo che tali ingombri non risultino pericolosi per l'incolumità dei cittadini clienti (si veda circolare del Responsabile Suap prot. n. 19684 del 19/3/2014).
10. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati straordinari, confermati, anticipati, posticipati o soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.
11. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

Art. 14

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. Durante l'orario prefissato per la vendita, tale divieto è esteso anche agli operatori del mercato che devono inoltre limitare al minimo necessario, per le manovre di entrata ed uscita dal posteggio, l'accensione del motore del veicolo.
3. E' vietata la sosta dei veicoli a motore nell'area di mercato anche riferita agli operatori concessionari di posteggio che scelgono di non mantenere il veicolo nel posteggio medesimo.
4. I predetti divieti saranno resi noti con apposita segnaletica stradale e l'inottemperanza ad essi sarà punita ai sensi del codice della strada.

Art. 15

Durata delle concessioni, primo bando di assegnazione, criteri

1. Le nuove concessioni sono rilasciate con validità dodecennale e non potranno essere assoggettate a rinnovo automatico per effetto di quanto stabilito dalla Conferenza unificata del 5/7/2012 in attuazione del D. Lgs. 59/2010.
2. In prossimità della scadenza del termine di validità delle concessioni in essere, si procederà alla pubblicazione dei posteggi liberi sul BUR applicando le procedure previste dall'art. 3 del presente regolamento.
3. Tranne poche eccezioni, relativamente a posteggi messi a bando successivamente alla data del 5 luglio 2012, tutte le concessioni in essere relative ai mercati istituiti, sanati e quindi attivi nel territorio dell'Unione della Bassa Romagna, così come censiti dalla deliberazione di Giunta Unione n. 167 del 29/11/2012, sono prorogate, anche se in scadenza al 7/5/2017, al 4/7/2017 per disposizione dell'Intesa della Conferenza Unificata e per una migliore gestione dei carichi di lavoro connessi ai procedimenti amministrativi necessari per la pubblicazione dei bandi e per le procedure di assegnazione.
4. La segnalazione alla Regione dei posteggi liberi in scadenza alla suddetta data, potrà essere effettuata a partire dal 31/07/2016 per completarsi al 31/01/ 2017, al fine di ottenere la pubblicazione sul BUR in tempo utile per la gestione delle domande e la redazione delle successive graduatorie.

5. La graduatoria dei richiedenti, riferita al singolo mercato e approvata con atto del dirigente competente, sarà pubblicata sul sito dell'Unione della Bassa Romagna e dei singoli comuni di riferimento e costituirà titolo, per ciascun operatore risultante assegnatario di posteggio, per la frequentazione del mercato medesimo a partire dal 05/07/2017.
6. Il rilascio degli atti conseguenti, autorizzazione all'esercizio e concessione di posteggio per il periodo 5/7/2017 – 4/7/2029, sarà formalizzato in unico atto e avverrà gradualmente entro il 31/12/2018.
7. I criteri di selezione e i punteggi di priorità alla base della graduatoria di cui al precedente comma 5, sono quelli stabiliti, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 e smi, all'art. 2, lett. c) punto 1, così come esplicitati e attuati dal paragrafo 2 lett. a (punti 1 e 2) e lett. b del Documento unitario delle Regioni e delle Province Autonome del 13/1/2013.
8. In caso di parità, si fa esclusivo riferimento alla data di effettiva iscrizione, come impresa attiva, al registro Imprese, della ditta richiedente il posteggio. Prevale in tal caso l'iscrizione più remota.

Art. 16

Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di funzionamento dei mercati e di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/1999 e smi.

Art. 17

Disposizioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza e per il risparmio energetico

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. Al fine di contenere il consumo energetico, ogni operatore che intende allacciarsi all'erogatore di energia, sia esso dalla rete pubblica con fornitura straordinaria o tramite l'impianto elettrico a servizio dei mercati e delle fiere

(colonnine fisse e mobili), deve avvalersi di corpi illuminati che utilizzano lampade a basso consumo e/o lampade a scarica.

4. Ulteriori dettagli e specifiche tecniche finalizzate al miglioramento della sicurezza di commercianti e utenti possono essere stabiliti con provvedimento del Dirigente competente.

5. Disposizioni specifiche per l'utilizzo di bombole di gas liquido nei mercati e nelle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche sono espressamente previste all'art. 52 del presente regolamento.

Art. 18

Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale 12 del 1999 e smi, è consentita la continuazione dell'attività sempre che il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, abbia provveduto, con modalità telematica secondo la procedura prevista dall'art. 3, comma 3, alla preventiva presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione all'ufficio competente.

2. Qualora la suddetta istanza, unica per entrambi i titoli, non sia presentata entro 6 mesi dalla data in cui è avvenuto l'atto di compravendita dell'azienda o del ramo d'azienda relativo al posteggio in questione, il titolo autorizzativo originario decade automaticamente e con esso la concessione relativa senza necessità di ulteriori formalizzazioni. Dell'avvenuta decadenza viene data comunicazione al titolare originario.

3. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del de cuius e prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore. E' possibile richiedere per tale periodo (1 anno), la sospensione dell'attività.

4. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

5. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito

professionale e della regolarità contributiva, salvo che il titolare originario non intenda esercitare direttamente l'attività. Tuttavia, per la validità della domanda di reintestazione, è necessario che cedente e cessionario abbiano adempiuto al pagamento di tutti i tributi, canoni e spese in genere collegate all'esercizio dell'attività nel comune di riferimento.

5. Nel caso di cambio di residenza, di variazione della sede legale dell'impresa e della denominazione della società, è obbligatoria la comunicazione telematica, con le modalità di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, all'ufficio competente (SUAP) nei termini previsti (gg. 180) dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi. Copia cartacea della comunicazione e della ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema telematico va allegata, a cura dell'operatore, al titolo autorizzativo originale che non sarà quindi oggetto di aggiornamento.

Art. 19

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. A tale obbligo sono soggetti anche gli imprenditori agricoli che esercitano fuori dal proprio fondo agricolo l'attività commerciale.

Art. 20

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

a) al registro delle presenze maturate sui mercati e detenuto dalla Polizia Municipale;

b) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 e smi.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'Ufficio competente è tenuto a predisporre, anche a mezzo di altri uffici dell'amministrazione, una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - f) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 3) I suddetti adempimenti sono ottemperati, per ogni mercato, fiera o posteggio isolato nel territorio dell'Unione della Bassa Romagna, con la deliberazione di Giunta Unione n. 167 del 29/11/2012.

Art. 21

Disposizioni di carattere programmatico

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione.
2. L'Unione della Bassa Romagna, per conto delle Amministrazioni comunali, promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi degli operatori di cui al comma 1 e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1999 e smi;
 - b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
 - c) individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:
 - l'attrattività del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;
 - la compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento;
 - la soddisfazione della domanda di consumo;

- la redditività d'impresa;

d) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

Art. 22

Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità dei mercati che si svolgono sul territorio dell'Unione della Bassa Romagna così come individuati negli allegati approvati con delibera di Giunta dell'Unione n. 167 del 29/11/2012.

Art. 23

Revoca

1. Ai fini della revoca delle autorizzazioni si richiama quanto disposto dall'art. 5 commi 2 e 4 della legge regionale n. 12 del 1999 così come modificata dalla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4.

2. La revoca è inoltre disposta:

a) in caso di mancata iscrizione accertata dell'azienda nel registro delle imprese commerciali della CCIAA;

b) per avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dai regolamenti comunali disciplinanti la Tosap o la Cosap;

c) per mancato pagamento di tasse, canoni e oneri stabiliti dall'Amministrazione per accedere ai servizi connessi alla partecipazione ai mercati;

d) accertata e reiterata irregolarità contributiva INPS e/o INAIL ai sensi della legge regionale 1/2011 e smi.

3. Nell'espletamento del procedimento di revoca, l'ufficio competente è tenuto a rispettare le disposizioni dell'art. 46 del presente regolamento, della L. 241/90 e del vigente regolamento dell'Unione in materia di procedimenti amministrativi.

Art. 24

Mercati straordinari di recupero

1. In caso di mercati settimanali soppressi per manifestazioni che necessariamente devono svolgersi sulle stesse aree, è possibile, a titolo di compensazione, approvare la realizzazione di mercati straordinari di recupero, anche in giornata festiva.

2. Sentita la Giunta comunale, il numero, le date e le modalità di svolgimento dei mercati sono disposti con atto del dirigente competente, dopo adeguata consultazione e concertazione con le associazioni di categoria degli operatori commerciali interessati.

Art. 25

Aggiornamento delle graduatorie

1. Le graduatorie ufficiali degli operatori dei vari mercati che si tengono sul territorio dell'Unione della Bassa Romagna, stilate sulla base dei criteri stabiliti al punto 7 della delibera di Giunta regionale 1368/1999 e s.m.i. e di cui al precedente art. 9, sono aggiornate annualmente, se necessario, nel mese di aprile con provvedimento del dirigente competente.

2. Le domande di modifica, con l'allegata documentazione giustificativa, deve pervenire all'ufficio competente entro il 31 gennaio.

3. Il provvedimento che approva la graduatoria aggiornata ai sensi dei commi precedenti diventa ufficiale con la sua pubblicazione (per gg. 15) all'Albo Pretorio online dell'Unione della Bassa Romagna e del Comune di riferimento dal 15 al 30 aprile, periodo entro il quale è possibile fare ricorso. In tal caso, qualora il ricorso sia accolto, la graduatoria viene successivamente ripubblicata nei primi 15 giorni del mese successivo all'adozione del provvedimento che accoglie il ricorso e aggiorna la graduatoria.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 26

Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità..
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 27

Assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale in fiere esistenti, è effettuata sulla base di graduatoria stilata in base ai criteri stabiliti al punto 2, lett. c) punto 1 della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999, n. 1368 così come modificata dalla deliberazione G.R. 485/2013.
2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, in caso di domande concorrenti, per la redazione della graduatoria, si applicano i seguenti criteri:

2.1 Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, precisando che:

- a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 o che dopo il 05/07/2012 sono subentrati ad un operatore già titolare di autorizzazione al 05/07/2012, è conteggiata l'anzianità più favorevole tra l'attuale titolare e tutti i precedenti dante causa;

- a coloro che dopo il 05/07/2012 hanno ottenuto una nuova autorizzazione o che dopo il 05/07/2012 sono subentrati ad un operatore titolare di autorizzazione rilasciata dopo il 05/07/2012, è conteggiata l'anzianità più favorevole tra l'attuale titolare e il dante causa (solo l'ultimo che ha ceduto);

L'applicazione di tale criterio comporta l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2.2 Assunzione di impegno di cui alla lettera b) del punto 2 del documento unitario delle regioni e province autonome attuativo dell'Intesa.

L'applicazione di tale criterio comporta l'assegnazione fino a 7 punti.

2.3 Inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della Camera di Commercio.

3. Si applicano le stesse disposizioni procedurali stabilite all'art. 3 per i mercati, anche nel caso di posteggi da assegnare in fiere di nuova istituzione per le quali però l'assegnazione dei posteggi avviene sulla base dei criteri e dei punteggi di priorità previsti al punto 4 A del documento unitario del 24 gennaio 2013.

4. Dal 5 luglio 2017, in fase di prima applicazione del bando pubblico, con le medesime caratteristiche e scadenze di quello previsto all'art. 15 per i mercati, che metterà a concorso i posteggi, a seguito di scadenza delle concessioni pluriennali per le fiere attualmente in essere, si applicheranno i criteri previsti al paragrafo 2 del Documento unitario citato con l'attribuzione di un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

Art. 28

Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione dodecennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.

2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 così come modificata dalla deliberazione G. R. n. 485 del 2013.

3. La graduatoria degli operatori che hanno effettuato domanda almeno 60 gg. prima dell'evento è stilata nel rispetto dei criteri così come attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013.

4. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente, fino al 4 luglio 2017, si applicano i seguenti criteri:

4.1 Numero di presenze pregresse nella medesima fiera, precisando che:

- a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 o che dopo il 05/07/2012 sono subentrati ad un operatore già titolare di autorizzazione al 05/07/2012, sono conteggiate tutte le presenze maturate dall'attuale titolare e da tutti i precedenti dante causa;

- a coloro che dopo il 05/07/2012 hanno ottenuto una nuova autorizzazione o che dopo il 05/07/2012 sono subentrati ad un operatore titolare di autorizzazione rilasciata dopo il 05/07/2012, sono conteggiate tutte le presenze maturate dall'attuale titolare e dal dante causa (solo l'ultimo che ha ceduto);

4.2 Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, precisando che:

- a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 o che dopo il 05/07/2012 sono subentrati ad un operatore già titolare di autorizzazione al 05/07/2012, è conteggiata l'anzianità più favorevole tra l'attuale titolare e tutti i precedenti dante causa;

- a coloro che dopo il 05/07/2012 hanno ottenuto una nuova autorizzazione o che dopo il 05/07/2012 sono subentrati ad un operatore titolare di autorizzazione rilasciata dopo il 05/07/2012, è conteggiata l'anzianità più favorevole tra l'attuale titolare e il dante causa (solo l'ultimo che ha ceduto);

L'applicazione di tale criterio comporta l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

4.3 Inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della Camera di Commercio.

5. Fino al 4 luglio 2017, i criteri di cui al precedente comma si applicano anche nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati con procedura di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione.
6. Dal 5 luglio 2017, in fase di prima applicazione del bando pubblico, con le medesime caratteristiche e scadenze di quello previsto all'art. 15 per i mercati, che metterà a concorso i posteggi, a seguito di scadenza delle concessioni pluriennali per le fiere attualmente in essere, si applicheranno i criteri previsti al paragrafo 2 del Documento unitario e la priorità del 40%, collegato al numero di presenze pregresse, riguarderà sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia le fiere i cui posteggi sono assegnati con procedura di selezione a cadenza prestabilita (fiere annuali). In questo ultimo caso è garantita per 12 anni al medesimo operatore, la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale; pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni.
7. La posizione nella graduatoria di cui al precedente comma 3, è comunicata agli interessati prima della data di svolgimento della fiera; esclusivamente nel caso che il numero dei posteggi da assegnare sia superiore a 30, con la stessa comunicazione avviene la convocazione degli operatori, per la scelta del posteggio, in una giornata precedente lo svolgimento della manifestazione.
8. Nel caso in cui il numero dei posteggi da assegnare sia inferiore a 30, si procederà invece all'assegnazione degli stessi, tenuto conto della graduatoria e previa scelta dell'operatore, da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale direttamente sul posto il giorno di svolgimento della fiera. Adeguata comunicazione circa l'adozione di tale procedura sarà data nel provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria che sarà trasmessa in tempo utile alla Polizia Municipale.
9. Nella riunione di cui al precedente comma 7, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, socio in compartecipazione o associato d'opera munito di apposita delega in forma scritta.
10. L'operatore commerciale assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente in piazzola entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. In tal caso è comunque tenuto al pagamento di quanto previsto dall'Amministrazione a titolo di rimborso per i servizi connessi all'allestimento della manifestazione con esclusione della cosap.

11. Esaurita la graduatoria di cui al precedente comma 3, ma non i posteggi liberi, gli agenti di Polizia Municipale ammettono a partecipare alla fiera gli operatori commerciali sulla base della graduatoria di spunta redatte e approvate secondo la procedura prevista per i mercati dall'art. 6 del presente regolamento. Solamente in caso di grave pregiudizio della buona riuscita della manifestazione, è ammessa, a discrezione della Polizia Municipale, la partecipazione alla fiera anche agli operatori non ricompresi in nessuna delle graduatorie succitate e che dovessero trovarsi sul posto il giorno dell'evento.

12. La procedura di assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere, di norma, inizia alle ore 8.30 salvo diversa disposizione connessa al verificarsi di particolari situazioni contingenti o dettate da tradizioni locali consolidate.

Art. 29

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 27, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva se istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1999.

Art. 30

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' fatta salva l'anzianità di presenza desunta dalle graduatorie esistenti nei singoli comuni, tenuto conto della possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Dal 5 luglio 2012 sono considerate valide anche le presenze "non effettive".

3. In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate.

4. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione a ciascuna di esse fatte salve eventuali disposizioni speciali e relative a singole manifestazioni. Disposizioni particolari sono contenute negli allegati descrittivi delle singole manifestazioni

fieristiche e di cui alla specifica deliberazione della Giunta dell'Unione n. 167 del 29/11/2012.

5. A fiera conclusa, entro 60 gg., il report con le presenze rilevate è trasmesso dalla Polizia Municipale all'ufficio competente per l'aggiornamento delle graduatorie.

Art. 31

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.

2. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

4. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.

5. I certificati medici o gli altri documenti giustificativi sono da trasmettere al Comando Polizia Municipale dell'Unione della Bassa Romagna, Presidio di competenza per territorio: è onere dell'operatore dimostrare di avere trasmesso i suddetti documenti in caso di controversia. Uffici diversi da quello sopra indicato non rispondono dei disguidi eventualmente verificatisi nel caso di errate trasmissioni della documentazione giustificativa.

6. A fiera conclusa, entro 60 gg., il report con le assenze rilevate è trasmesso dalla Polizia Municipale all'ufficio competente per l'eventuale attivazione del procedimento di revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 32

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive o secondo quanto previsto da disposizioni speciali, fatti salvi i periodo di assenza per malattia, gravidanza e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
 - d) ceda l'utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo: in tal caso viene revocata la concessione di posteggio;
 - e) per avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dai regolamenti comunali disciplinanti la Tosap o la Cosap.
2. Nell'espletamento del procedimento di revoca, l'ufficio competente è tenuto a rispettare le disposizioni dell'art. 46 del presente regolamento, della L. 241/90 e del vigente regolamento dell'Unione in materia di procedimenti amministrativi.
3. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio, se non decaduta.

Art. 33

Applicabilità altre disposizioni

1. Alle fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Art. 34

Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità delle fiere così come individuate negli allegati alla deliberazione di Giunta dell'Unione che le approva anche con effetti ricognitori (n. 167 del 29/11/2012).

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 35

Zone vietate al commercio itinerante

1. E' vietato effettuare il commercio in forma itinerante nel territorio dell'Unione della Bassa Romagna, anche da parte degli imprenditori agricoli, nelle zone inibite e indicate con determinazione/ordinanza del Comandante della Polizia Municipale competente per motivi di sicurezza della circolazione.
2. La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
- 3.

Art. 36

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. a) della Legge Regionale n. 12 del 1999, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 15 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita, dopodichè, dovrà essere effettuato uno spostamento non inferiore a 500 ml. da valutarsi secondo il percorso stradale più breve.
2. Non è consentito, nell'arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La vendita deve essere effettuata con mezzi motorizzati o altro e la merce non deve essere posta a contatto con il terreno o esposta su banchi di vendita o altri supporti.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per analogia anche agli imprenditori agricoli che effettuano la vendita dei prodotti su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 37

Vendite a domicilio

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio dell'Unione.

Art. 38

Esercizio del commercio con mezzi mobili

Il commercio con mezzi mobili (automarket, furgoni attrezzati, ecc.) è esercitabile, anche in forma itinerante, esclusivamente su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune o l'Unione abbia la disponibilità.

Art. 39

Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo II, in particolare, gli artt. 13, 16, 17, 18, 19.

TITOLO V
DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 40

Definizione e disposizioni comuni

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non ricade in un'area mercatale.
2. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili.
3. Per tali posteggi non è prevista l'assegnazione giornaliera alla spunta, in caso di assenza del titolare.

Art. 41

Caratteristiche dei posteggi

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati sono quelle di cui agli allegati approvati con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 167 del 29/11/2012.

TITOLO VI
DISCIPLINA DEI POSTEGGI CON CHIOSCO PER LA VENDITA DI PIADINA
ROMAGNOLA

Art. 42

Disposizioni comuni

1. Ai posteggi con chiosco fisso per la vendita di piadina romagnola presenti sul territorio dell'Unione della Bassa Romagna si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili nonché le disposizioni dettate in materia dai Regolamenti Comunali di Igiene.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai chioschi artigianali per la produzione e vendita di piadina romagnola del Comune di Bagnacavallo disciplinati dallo specifico Regolamento comunale approvato con deliberazione di C. C. n. 6 del 29/1/1998 e del Comune di Alfonsine (Regolamento approvato con deliberazione di C. C. n. 57 del 20/7/1998).
3. Per tale tipologia di posteggi non è prevista l'assegnazione giornaliera alla spunta, in caso di assenza del titolare.

Art. 43

Caratteristiche dei posteggi con chiosco

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi con chiosco di cui al presente titolo sono quelle di cui all'Allegato specifico della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 167 del 29/11/2012 che ne ha effettuato la ricognizione sul territorio dell'Unione della Bassa Romagna.

TITOLO VII
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 44

Ambito di applicazione indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Titolo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia o segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
 - c) in occasione di festività, ricorrenze, fiere mercato o sagre;
 - d) su richiesta delle Consulte di frazione o decentramento che segnalino l'esigenza di garantire un'offerta commerciale a fronte di una dichiarata carenza di servizio nel territorio di competenza.
3. Il numero dei posteggi e più in generale delle aree e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle varie attività, così come i settori, gli operatori ammessi ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta, sentita l'Amministrazione comunale di riferimento, dall'ufficio competente, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 45

Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

1. Di norma, condizione preliminare per il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico a operatori del settore o di altre categorie tipologiche, è la preventiva approvazione dell'Amministrazione comunale di riferimento, anche a mezzo degli uffici preposti, che si esprime favorevolmente su progetti di iniziative e manifestazioni, proposti, almeno 45 giorni prima della data di svolgimento, da Pro Loco, privati, enti, associazioni. In tali progetti devono essere necessariamente evidenziati:

- a) le finalità;
- b) le specializzazioni merceologiche interessate;
- c) le tipologie di operatori professionali e i soggetti partecipanti che intervengono;
- d) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- e) le modalità di organizzazione delle aree di vendita e l'eventuale progetto di allestimento delle attrezzature.

2. La concessione del patrocinio, se richiesto, e il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivalgono ad accettazione del progetto.

TITOLO VIII
SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46

Sanzioni

1. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti stabiliti dal presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 114/98.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Per grave e persistente violazione si intende l'essere incorsi nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco dell'anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o dalle convenzioni tra Comune/Unione e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, può comportare la revoca della concessione di posteggio e dell'autorizzazione.
5. Il procedimento di cui al precedente comma è innescato dall'Ufficio Entrate Associato dell'Unione della Bassa Romagna che segnala al Servizio SUAP il mancato pagamento delle tasse o dei canoni da parte dei concessionari di posteggio. L'ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca da completarsi, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla data della suddetta comunicazione.
6. Il responsabile del procedimento, sentito il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Entrate, può concordare con gli interessati un eventuale dilazione del pagamento, non oltre i 6 mesi e comunque per somme superiori a € 1.500.

Art. 47

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano la necessità di modificare il presente regolamento o la deliberazione di Giunta dell'Unione ricognitoria di tutte le manifestazioni su aree pubbliche della Bassa Romagna (n. 167 del 29/12/2012).
2. L'ufficio competente procede, anche a mezzo di altri uffici delle Amministrazioni interessate, al mero aggiornamento delle planimetrie e dei prospetti riepilogatori allegati alla deliberazione sopraccitata.

Art. 48

Prodotti agricoli

1. Nei mercati settimanali, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli, generalmente del settore alimentare, possono essere assegnati anche per la vendita di piante, erbe, spezie, fiori, sementi e loro derivati.

Art. 49

Commercio di cose antiche ed usate

1. Coloro che intendono esercitare il commercio di cose antiche ed usate sulle aree private o pubbliche sono soggetti alla disciplina prevista dagli articoli 126 e 128 del t.u.l.p.s., R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Come disposto dall'art. 247 del regolamento d'esecuzione del t.u.l.p.s., R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le disposizioni degli articoli 126 e 128 si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
3. In assenza di criteri normativi cui riferirsi, per cose usate di valore esiguo devono intendersi le cose mobili avente un valore commerciale non superiore a € 500,00.

4. Al fine di tutelare il consumatore, la vendita di cose usate deve essere pubblicizzata con cartello visibile e secondo le modalità contenute nella circolare del Responsabile SUAP prot. 28462 del 28/06/2012.

Art. 50

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.
2. I posteggi isolati individuati per attività commerciali stagionali possono essere concessi a più titolari compatibilmente ai periodi di stagionalità richiesti e in conformità al settore merceologico.

Art. 51

Richiamo delle modalità di pagamento dei vari tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa/canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nelle misure stabilite dalle vigenti norme nazionali e dai vigenti regolamenti comunali in materia di Tosap e Cosap.
2. I tributi e i canoni dovranno essere versati nei tempi e secondo le modalità di cui ai rispettivi regolamenti comunali e/o leggi nazionali.
3. In caso di lavori pubblici che comportino il trasferimento prolungato (oltre il mese) degli operatori, è prevista la possibilità di riduzione della tassa o del canone di occupazione di suolo pubblico fino al 50% dell'importo annuale, secondo la seguente graduazione:
 - a) cantiere di durata da 2 a 3 mesi – riduzione del 15%;
 - b) cantiere di durata da 4 a 6 mesi – riduzione del 30%;
 - c) cantiere di durata oltre 6 mesi – riduzione del 50%.
4. Le riduzioni previste dal comma precedente non si applicano automaticamente, ma esclusivamente su richiesta degli interessati al Servizio SUAP che attesta la durata del trasferimento e la trasmette al Servizio Entrate Comunali associato per i provvedimenti applicativi.

Art. 52

Disposizioni per la sicurezza nelle aree adibite a commercio su aree pubbliche

1. In mancanza di una disciplina specifica della materia e al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche, che nello svolgimento dell'attività utilizzano veicoli attrezzati con impianti di cottura a gas petrolio liquefatto (GPL), devono essere in possesso ed esibire a richiesta degli organi di controllo la seguente documentazione:

a) dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131 (v. anche D.M. 37/2008 disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

b) certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di dell'ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;

c) certificazione attestante la revisione annuale degli apparati elettrici e termici incorporati nel veicolo (in analogia con punto 7.7 del DM 19/8/1996) rilasciata da tecnico abilitato o installatore qualificato;

d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori, eseguiti per l'occasione.

2. La portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli non può essere superiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE.

3. Sugli auto-negozi dotati di impianto per la cottura e/o il riscaldamento di alimenti non possono essere tenuti bidoni di GPL:

a) non allacciati agli utilizzatori;

b) collocati fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo.

4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3/b si applica anche agli impianti non inseriti negli auto-negozi.

5. Ogni auto-negozio deve essere dotato:

a) di n. 2 estintori a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza;

b) di n. 1 lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;

6. I banchi di vendita devono essere muniti anche di n. 1 estintore a polvere da 6 Kg, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore 13A 89B-C e in regola con la revisione semestrale di efficienza.

7. L'area di posizionamento delle bombole, sia per auto-negozi che per banchi di vendita deve essere non accessibile al pubblico e non transitabile dai veicoli.

8. Qualora le bombole vengano a trovarsi ad una distanza minore di 5 metri da caditoie occorre coprirle - a cura dell'esercente - con lamiere incombustibili di adeguate dimensioni.

9. Gli esercenti che utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio. A tale fine si auspica la partecipazione ad un corso di specifica formazione.

10. Nel caso siano adottate misure e indicazioni tecniche in materia, per la loro applicazione e attuazione pratica nei vari contesti di mercato, si darà luogo a gruppi di lavoro con la partecipazione di tecnici, delle associazioni di categoria del settore commercio e con il coordinamento del Servizio SUAP dell'Unione della Bassa Romagna.

Art. 53

Disposizioni per il rispetto delle norme sull'imposta di bollo

1. Le domande con le quali gli operatori commerciali chiedono all'Amministrazione competente l'autorizzazione e/o la concessione di suolo pubblico dodecennale o temporanea per partecipare a mercati, fiere o altre manifestazioni su aree pubbliche, devono essere in regola con l'imposta di bollo (DPR 642/1972).

2. Con una domanda in bollo è possibile chiedere l'autorizzazione ad ottenere un posteggio in una singola manifestazione: non sono ammesse richieste cumulative per più manifestazioni. In tal caso, l'ufficio precedente considererà valida la domanda, se in regola con l'imposta di bollo, esclusivamente per il primo mercato o fiera richiesti, senza ulteriori comunicazioni al richiedente.

3. Le domande pervenute non in regola con l'imposta di bollo sono invalide e l'ufficio precedente ne comunica l'archiviazione senza effetti, all'interessato. Contestualmente il documento non in regola con il bollo viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate ai sensi del DPR 642/1972.

Art. 54

Disposizioni connesse agli adempimenti in materia di DURC

1. Con riferimento agli adempimenti previsti dalla legge regionale 1/2011 e smi in materia di controlli sulla regolarità contributiva dei commercianti su aree pubbliche, l'ufficio competente - SUAP dell'Unione della Bassa Romagna - osserva la procedura di cui ai commi successivi.

2. In occasione della scadenza annuale del 31 gennaio, le autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva dei commercianti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e/o concessione di posteggio in mercati, fiere e posteggi isolati nei comuni dell'Unione della Bassa Romagna dovranno pervenire, anche in forma cumulativa e per più comuni, esclusivamente con modalità telematica via pec. In tal caso è obbligatorio indicare in allegato i comuni e le manifestazioni per la quale l'autocertificazione deve produrre effetti. E' possibile anche l'inoltro attraverso il portale provinciale dei servizi online, ma in questo caso l'autocertificazione è valida esclusivamente con riferimento alle manifestazioni del singolo comune.

3. La comunicazione deve essere completa e sottoscritta digitalmente. E' ammessa, in via alternativa e subordinata, la firma autografa sul modulo di comunicazione cui va allegata copia del documento di identità valido. La comunicazione quindi va scansionata e allegata alla pec. L'assenza di sottoscrizione invalida la comunicazione/autocertificazione che quindi non potrà produrre effetti. L'unico indirizzo di posta elettronica certificata abilitato a ricevere le comunicazioni è quello dell'Unione della Bassa Romagna. Comunicazioni inviate alle pec istituzionali dei Comuni non saranno considerate come anche le comunicazioni fatte pervenire a indirizzi di normale posta elettronica, anche se di uffici amministrativi. Non sono infine ammesse comunicazioni trasmesse a mezzo fax.

4. Le imprese non ancora iscritte al registro delle Imprese devono osservare la medesima procedura delineata ai commi precedenti entro 6 mesi dall'avvenuta iscrizione.

5. Per gli spuntisti valgono le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

6. Il controllo, anche a campione, delle autocertificazioni da parte del SUAP avviene d'ufficio mediante comunicazioni per posta elettronica con gli enti competenti. L'eventuale campionamento è stabilito di volta in volta dal responsabile del servizio in relazione alle attività d'ufficio ed ai carichi di lavoro. I casi poco chiari o che generano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sono sempre verificati.

7. Nel caso di mancato rispetto del termine per la presentazione dell'autocertificazione o di controllo con esito negativo, e quindi di accertata irregolarità contributiva, il commerciante viene immediatamente diffidato dal frequentare il proprio posteggio. La materiale consegna della diffida è a cura della Polizia Municipale direttamente sul posteggio e il divieto decorre dal mercato

successivo. Qualora entro 30 giorni il commerciante non regolarizzi la sua posizione per quanto attiene agli adempimenti amministrativi o alla regolarità contributiva, il SUAP procede alla formalizzazione dell'atto di sospensione previsto dalla norma e notificato alla pec del commerciante, se disponibile, o a mezzo di raccomandata A.R..

8. L'atto di sospensione, per la durata prevista dalla norma, assume l'efficacia di revoca dell'autorizzazione nel caso che il commerciante, in tempo utile, non regolarizzi la propria posizione contributiva. Viceversa, la documentata regolarità contributiva, permette al commerciante di interrompere la sospensione dopo 3 o 6 mesi. In tali casi, l'atto di sospensione perde automaticamente di efficacia senza bisogno di ulteriori formalità. Della circostanza viene informata la Polizia Municipale che ammette il commerciante al proprio posteggio.

9. Sono ammesse anche altre modalità operative, a discrezione del responsabile dell'ufficio competente per i controlli, nell'interesse esclusivo dell'operatore e purchè improntate alla semplificazione burocratica amministrativa.

10. Per quanto attiene invece al procedimento di rilascio o di reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, la regolarità della posizione contributiva è autocertificata al momento della domanda e inerisce, nel caso del trasferimento d'azienda (definitivo o temporaneo), cessionario e cedente.

11. Al termine del contratto d'affitto d'azienda, la reintestazione dell'autorizzazione, in capo al proprietario, non presuppone la verifica della sua posizione contributiva.

TITOLO IX
MERCATINI DEGLI HOBBISTI

Art. 55

Definizioni e campo di esclusione

1. Sulla base di quanto disposto dalla lettera c bis) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 così come integrata e modificata dalla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4, si è in presenza di mercatini degli hobbisti, quando si tratta di mercati, fiere, manifestazioni fieristiche o di altro genere, comunque denominate, su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato, finalizzate alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
2. Agli effetti del comma 1, si intendono per hobbisti, tutti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore: non rientra in tale definizione chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo e in genere tutti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/98.
3. Al fine di meglio definire il campo di esclusione dalla norma, si precisa che secondo la legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941) le opere dell'ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
4. Sono da ritenersi equiparate alle opere dell'ingegno intellettuale di cui al comma precedente e quindi sono escluse dal campo di applicazione della norma, tutte quelle produzioni, non a carattere seriale, consistenti in piccoli manufatti realizzati con buona abilità manuale e comunque frutto dell'invenzione creativa dell'autore.
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma e quindi non sono soggetti all'obbligo del tesserino di cui alla deliberazione di Giunta regionale 844/2013, in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti, i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale.

6. A seguito di ulteriore deliberazione di Giunta Regionale, la n. 151 del 10 febbraio 2014, le norme regionali in materia di commercio, e quindi di hobbismo, non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art. 7 sexies del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180 bis del D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

7. Sono infine escluse dall'hobbismo le associazioni, le onlus e tutti gli organismi di volontariato che propongono in vendita articoli e prodotti ad offerta libera per finalità esclusive di beneficenza.

8. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art. 7 bis della legge regionale 12/1999, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 844 e 2202 del 2013, n. 151/2014 e dal presente regolamento.

Art. 56

Individuazione dei mercatini per hobbisti e disposizioni per il riuso

1. L'individuazione periodica dei mercatini degli hobbisti viene effettuata dalla Giunta dell'Unione, in conformità ai criteri definiti dalla legge e dal presente regolamento e tenuto conto delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2.

2. In attuazione applicativa di quanto contenuto al comma 6 del precedente articolo, i Comuni possono individuare i mercati del "riuso" esclusi dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 57

Tesserino e procedimento di rilascio

1. Gli hobbisti per esercitare l'attività devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ed ottenere, dal Comune di residenza, il tesserino identificativo previsto dall'art. 7 bis, comma 3 della L.R. 12/1999 e smi.

2. La domanda in bollo, su modulo regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale 24 giugno 2013, n. 844, e previo pagamento di € 200,00 per diritti di istruttoria, va presentata al SUAP dell'Unione della Bassa Romagna.

3. Il SUAP, effettuate le verifiche istruttorie previste, rilascia il tesserino su modulo regionale, con applicazione di marca da bollo, entro gg. 30 dall'avvenuta presentazione.

4. Rilasci successivi e modalità di utilizzo del tesserino medesimo sono disciplinati da commi 5 e 6 dell'art. 7 bis succitato.

Art. 58

Attività di controllo e verifica

1. Per le manifestazioni di cui al precedente art. 56, la cui gestione organizzativa è affidata a terzi (associazioni, pro loco, ecc.) tenuti a rispettare i criteri previsti dalla disciplina regionale, la verifica e il controllo sono affidati alla Polizia Municipale dell'Unione.

2. Nell'espletamento di tali funzioni, gli agenti di P.M. si fanno consegnare dall'hobbista l'elenco completo dei beni in vendita, nel rispetto dei limiti valoriali e con le indicazioni previsti dall'art. 7 bis, comma 10 della legge regionale 12/1999 e smi e procedono alla vidimazione del tesserino. E' fatta salva la responsabilità dell'hobbista prevista al comma 9 del citato art. 7 bis.

3. La documentazione succitata da parte della P.M, unitamente all'elenco di tutti i partecipanti, suddivisi per categoria di operatori e fornito dall'organizzatore della manifestazione, vengono trasmessi con sollecitudine al SUAP affinché possa provvedere alle comunicazioni statistiche alla Regione.

Art. 59

Sanzioni

1. In caso di accertate violazioni, si applicano le sanzioni previste ai commi 11 e 12 dell'art. 7 bis della legge regionale 12/1999 e smi.